

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. IV-bis  
n. 2-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATRICE STEFANI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE **MATTEO SALVINI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO DELL'INTERNO *PRO TEMPORE*

**per il reato di cui all'articolo: 605, commi primo, secondo, numero 2, e terzo, del codice penale  
(sequestro di persona aggravato)**

**Trasmessa dalla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Catania il 16 dicembre 2019**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 17 dicembre 2019**

---

**Comunicata alla Presidenza l'11 febbraio 2020**

ONOREVOLI SENATORI. - In data 16 dicembre 2019 la Procura distrettuale della Repubblica di Catania - in conformità a quanto disposto dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Catania con relazione deliberata il 28 novembre 2019 e depositata il 12 dicembre 2019 - ha trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989, gli atti del procedimento penale n. 3/2019 Registro Generale sezione reati ministeriali nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*, per l'avvio della procedura di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in ordine al reato di sequestro di persona aggravato, previsto e punito dall'articolo 605, commi primo, secondo, n. 2, e terzo del codice penale.

In data 18 dicembre 2019 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta e ne ha dato annuncio all'Assemblea.

In data 19 dicembre all'unanimità l'ufficio di Presidenza conveniva di concordare il calendario dei lavori per l'esame della richiesta di autorizzazione a procedere fissando la data del 20 gennaio 2020 su richiesta del senatore Grasso, assente per missione all'estero fino al giorno 19.

In data 3 gennaio 2020, il senatore Salvini ha depositato agli atti della Giunta una memoria scritta con allegati.

In data 8 gennaio si teneva la seduta di Giunta, nonché nel giorno 9 quando il Presidente Gasparri, relatore, presenta la sua proposta alla Giunta.

Si svolgono le sedute del 13 del 14 gennaio nel corso delle quali i membri della Giunta appartenenti alla attuale maggioranza di Governo abbandonano per protesta i lavori.

Alla seduta del 20 gennaio viene posta al voto la relazione del Presidente Gasparri, poi non accolta dalla Giunta.

\* \* \*

Il Tribunale dei Ministri ha chiesto l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini in ordine al reato di sequestro di persona aggravato ai sensi dell'articolo 605, commi primo, secondo, n. 2 e terzo del codice penale assumendo che egli, nella sua qualità di Ministro dell'interno, asseritamente abusando dei suoi poteri, avrebbe privato della libertà personale 131 migranti di varie nazionalità a bordo dell'unità navale "B. Gregoretti" della Guardia Costiera italiana dalle ore 00,35 del 27 luglio 2019 sino al pomeriggio del successivo 31 luglio 2019.

Prima di procedere nel merito, sul piano metodologico occorre premettere - come già posto in evidenza dal relatore alla Giunta Gasparri - che l'autorizzazione a procedere, di cui al combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, è applicabile ai soli reati "ministeriali" (ossia i reati che si assumono commessi dal Ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni). Tale fattispecie differisce totalmente dalle inviolabilità previste dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, le quali hanno ad oggetto misure restrittive della libertà personale per procedimenti penali relativi a tutti i tipi di reati posti in essere dal parlamentare, non rilevando la connessione o meno con l'esercizio delle funzioni inerenti al mandato elettivo. L'invioabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione si configura quindi come un'autorizzazione *ad acta* del singolo provvedimento posto in essere dall'autorità giudiziaria e contempla tutti gli atti indicati nell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, anche quelli assunti per procedimenti penali relativi a reati commessi dal parlamentare anteriormente all'assunzione della carica.

È stato peraltro evidenziato come l'autorizzazione a procedere di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 differisca anche dall'autorizzazione a procedere prevista nel testo originario dell'articolo 68 della Costituzione; quest'ultimo, anteriormente alla modifica operata dalla legge costituzionale n. 3 del

1993, contemplava - per i procedimenti penali riguardanti i parlamentari - un'autorizzazione a procedere *tout court*, senza circoscrivere il contenuto delle valutazioni spettanti alla Camera di appartenenza. Nel caso delle autorizzazioni a procedere per i "reati ministeriali", invece, l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, circoscrive l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze, e segnatamente il fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato, ad essa strumentale.

Nel caso in esame, come rappresentato dal medesimo relatore Gasparri, è stato innanzitutto posto in evidenza che il Presidente del Consiglio Conte ha esplicitato la linea del Governo in materia di sbarchi in diverse sedi istituzionali, tra le quali l'Assemblea del Senato, già a partire dal caso Diciotti, in quanto prima fattispecie concreta che poneva determinate problematiche. Appare evidente che, una volta definita la linea del Governo in materia di sbarchi, non era indispensabile un'informativa parlamentare per ogni sbarco di immigrati avvenuto in Italia e che la modifica della linea concordata potesse avvenire solo nel momento in cui avvenisse una manifesta e diversa formulazione che disattendesse quanto deciso fino ad allora.

Come ricordato sopra, il Presidente del Consiglio Conte in particolare nella seduta dell'Assemblea del Senato del giorno 12 settembre 2018, con riferimento al caso Diciotti, affermava: *"Il Governo italiano ha ribadito, fin dall'avvio del caso Diciotti, la propria convinzione che esso dovesse necessariamente essere affrontato in linea con i principi di solidarietà e di condivisione tra i Paesi dell'Unione europea in materia di gestione dei flussi migratori"* precisando poi che *"Già prima, quindi, che si verificasse il caso Diciotti, e ancora successivamente ad*

*esso, il Governo italiano si è fatto promotore di una insistita e determinata iniziativa, volta a sollecitare le istituzioni europee affinché vengano tempestivamente attuate le conclusioni adottate, all'unanimità, all'esito del Consiglio europeo dello scorso fine giugno [...]*

*La nostra politica sull'immigrazione non risponde a logiche emergenziali o a contingenze transeunti. Abbiamo fatto di più: abbiamo proposto un'articolata e complessa strategia che mira ad offrire una regolamentazione e una gestione dei flussi migratori in via strutturale, consegnata ad un documento che abbiamo proposto alle istituzioni europee sin dai primi incontri sul tema, articolato in sei premesse e dieci obiettivi. Tale proposta è quindi documentata anche nelle nostre posizioni ufficiali che abbiamo successivamente sostenuto in occasione dei vari consessi europei".*

Se la linea del Governo in materia di immigrazione appare evidente dalle predette dichiarazioni, si possono ricordare ulteriori interventi del Presidente Conte, svolti nelle sedi parlamentari in ordine alla materia dell'immigrazione.

Già infatti il 5 giugno 2018 il Presidente del Consiglio Conte - in sede di dichiarazioni programmatiche dinanzi all'Assemblea del Senato - in materia di immigrazione aveva auspicato in ambito europeo *"il superamento del Regolamento di Dublino al fine di ottenere l'effettivo rispetto del principio di equa ripartizione delle responsabilità e di realizzare sistemi automatici di ricollocaimento obbligatorio dei richiedenti asilo"*, così manifestando l'intendimento del Governo di superare la precedente disciplina dei flussi migratori, esternando la volontà di *"riorganizzare e rendere efficiente il sistema dell'accoglienza, assicurando trasparenza sull'utilizzo dei fondi pubblici ed eliminando ogni forma d'infiltrazione della criminalità organizzata"*, precisando che, ove non ricorrano i presupposti di legge per la permanenza degli immigrati, il Governo si adopererà *"al fine di rendere effettive le procedure di rimpatrio e affinché in sede europea tutti i Paesi terzi che vorranno*

*stringere accordi di cooperazione con un Paese membro dell'Unione accedano alla sottoscrizione di accordi bilaterali di gestione dei flussi migratori".*

Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 giugno 2018 il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte, in sede di comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018, aveva ribadito gli obiettivi del Governo in tema di immigrazione, riferendo in merito alla *European multilevel strategy for migration*, "proposta articolata, organica, basata su un nuovo approccio, che consenta all'Europa di uscire da una gestione intesa in base a una logica emergenziale e di entrare, invece, in una nuova dimensione, che prevede una gestione basata su una logica strutturale, da riconoscere definitivamente come priorità dell'Unione europea", proposta, elaborata da Governo attraverso la quale si sarebbe potuta realizzare una diversa regolamentazione dei flussi migratori ed una efficiente gestione degli stessi, anche dal punto di vista dell'interesse del Paese e dei cittadini; tale iniziativa aveva peraltro fatto accantonare una bozza di proposta europea sull'immigrazione, circolata anticipatamente, inadeguata ad offrire un'efficace soluzione al problema.

Ulteriori conferme di tale impostazione seguita dal Presidente Conte si registrano nelle dichiarazioni rese nella seduta dell'Assemblea del Senato del 16 ottobre 2018, in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, nonché nella seduta dell'Assemblea del Senato dell'11 dicembre 2018, in vista del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018.

Con riguardo al successivo caso Gregoretti è stato fatto riferimento ad una *mail* del 26 luglio 2019 (allegata alla memoria scritta depositata dal ministro Salvini) inviata dal dottor Benassi, Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, al dottor Massari, ambasciatore rappresentante italiano a Bruxelles, finalizzata a sollecitare la redistribuzione degli immigrati imbarcati la sera prima sulla nave Gregoretti presso gli altri Stati membri dell'Unione europea. Come ha rilevato il relatore Gasparri, non può non sottolinearsi la contestualità di tale iniziativa della Presidenza del Consiglio rispetto

all'inizio della vicenda in questione, risalente alla sera del giorno precedente, ossia la sera del 25 luglio. Successivamente a tale presa in carico della vicenda, la Presidenza del Consiglio ravvisava delle incertezze nelle risposte di taluni Stati membri, incertezza che precludeva la possibilità di una ricollocazione immediata degli immigrati presso gli Stati europei.

Si richiamava inoltre la *mail*, di pari data, indirizzata dal dottor Massari alla dottoressa Belloni, Segretario Generale della Farnesina e al dottor Baiano, Vice Segretario Generale della Farnesina, con cui l'ambasciatore affermava: "Sono in costante contatto con Michou [funzionario organo competente UE], che a partire da stamattina [ossia dal 26 luglio, visto che la *mail* è di quel giorno] ha contattato le diverse capitali europee. Per ora hanno risposto in quattro Paesi con disponibilità generica a prendere i migranti: Germania, Francia, Irlanda e Lussemburgo. Commissione/ altri SM considerano che anche noi prenderemo una parte. I quattro paesi sopra menzionati ne prenderebbero secondo Michou circa 15 per ciascuno. Michou è fiduciosa che gli altri da lei contattati (Finlandia, Portogallo, Slovenia, Lituania, etc) risponderanno positivamente. Va messo in conto il ritardo nelle risposte dovuto al weekend estivo".

Secondo il relatore appariva pertanto evidente da un lato che meccanismi di ricollocazione con valenza sicura ed immediata non erano operativi a quella data, ossia al 26 luglio 2019, in quanto le procedure di redistribuzione degli immigrati erano tutt'altro che automatiche, e dall'altro che l'immediatezza della presa in carico della vicenda da parte della Presidenza del Consiglio fin dal 26 luglio 2019 rende del tutto inverosimile l'ipotesi di un'azione individuale del ministro Salvini, il quale operò invece in un contesto caratterizzato dalla compartecipazione operosa dell'Esecutivo alla vicenda.

Il Presidente relatore Gasparri ha rilevato che, analogamente a quanto avvenne per il caso Diciotti, anche nel caso della Gregoretti nessuna presa di posizione contraria è stata

assunta all'epoca dei fatti dal Presidente del Consiglio Conte. A tale proposito ha richiamato il fatto che nella relazione per l'Assemblea sul caso Diciotti (Doc. IV-bis, n. 1-A), sulla quale si è registrato un voto favorevole dell'Aula, si era affermato che: *"Solo una presa di posizione contraria, espressa in sede istituzionale, avrebbe legittimato una diversa configurazione del profilo teleologico della condotta del Ministro Salvini. In particolare, se il Presidente del Consiglio - che ha compiti di coordinamento della politica del Governo - avesse assunto una posizione di distanza o di contrarietà rispetto alle decisioni del Ministro Salvini sul caso Diciotti, allora avremmo potuto ipotizzare un interesse partitico e non governativo. Ma questo non è avvenuto nella vicenda in esame"*.

La circostanza della mancanza di una delibera del Consiglio dei Ministri sul caso Gregoretti, sottolineata dal Tribunale dei Ministri, assume anzi il significato di un'implicita condivisione rispetto all'azione del Ministro dell'interno; qualora, infatti, il Presidente Conte avesse ritenuto opportuno osteggiarla sul piano degli indirizzi governativi, attraverso una presa di posizione formale, avrebbe potuto convocare *ad horas* una seduta del Consiglio dei Ministri per l'assunzione di una decisione di indirizzo contraria rispetto alle scelte gestionali del ministro Salvini.

Il senatore Salvini ha prodotto numerosi elementi atti ad evidenziare il coinvolgimento dell'Esecutivo nel suo complesso, ad esempio, una dichiarazione del Ministro della giustizia Alfonso Buonafede ed una del Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio registrate dalle agenzie di stampa.

Nel primo caso, il Ministro Buonafede in data 30 luglio, ha espressamente dichiarato che: *"la nave è attraccata al porto, c'è dialogo tra i ministeri delle Infrastrutture, dell'Interno e della Difesa, la posizione del Governo è sempre la stessa: vengono salvaguardati i diritti, le persone che dovevano scendere sono scese, sono monitorate le condizioni di salute, ma del problema immigrazione deve farsi carico tutta l'Europa"*. Di simile contenuto pure la dichiarazione del Vice premier Di

Maio, il quale, il 31 luglio, a domanda sul caso Gregoretti ha affermato: *"Per me l'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti, quei migranti devono andare in Europa, però non si trattino i nostri militari su quella nave come pirati. Pieno rispetto per le forze dell'ordine"*.

La piena conoscenza dei fatti da parte del Presidente del Consiglio è stata anche recentemente comprovata dalle stesse dichiarazioni del medesimo il quale in agenzia di stampa del 9 gennaio, alla domanda come voterebbe nel caso Gregoretti se fosse parlamentare egli dichiarò *"è difficile rispondere perché essendo presidente del Consiglio non riesco a dissociarmi da una conoscenza diretta del dossier, non posso spersonalizzarmi"*.

Negli effetti, come ha rilevato lo stesso relatore Presidente Gasparri l'elemento in assoluto più rilevante sarebbe stata sicuramente l'eventuale posizione di contrarietà del Presidente Conte, mai espressa nei giorni in cui la nave era in mare con gli immigrati a bordo, in sedi istituzionali o anche eventualmente in sedi informali. Orbene, a tal proposito, non è stata individuata alcuna dichiarazione, alcuna intervista del prof. Conte, alcuna affermazione effettuata dallo stesso in ambito parlamentare o *extra* parlamentare atta a contestare la scelta del ministro Salvini. Né nei giorni in cui la nave era in mare con gli immigrati a bordo, né nei giorni immediatamente successivi alcuna dichiarazione di Conte, espressa nelle sedi formali o informali, fu resa al fine di separare la posizione del Governo da quella del ministro Salvini.

Quindi sicuramente è configurabile un coinvolgimento politico-governativo del Presidente, comprovato innanzitutto dall'assenza di qualsivoglia presa di posizione contraria sulla conduzione del caso Gregoretti da parte del Ministro Salvini e sulle scelte dallo stesso operate. Il caso era notorio ed era su tutti i *mass-media* e su tutti i giornali di quei giorni. Non era necessaria una comunicazione specifica di Salvini, perché gli elementi della vicenda erano ravvisabili *in toto* dalla stampa.

La conferma degli assunti si hanno anche nel caso relativo alla nave Open Arms, i

cui fatti accadono pochi giorni dopo gli eventi di cui alla presente esame. Il Presidente Conte infatti con missiva del 16 agosto 2019 ordina lo sbarco dei minori presenti a bordo della detta imbarcazione, nulla disponendo in merito agli altri migranti e sottolineando come sia un “incombente giuridico oltre che umanitario il tema di una adeguata condivisione con gli altri Stati europei” “della distribuzione delle persone sbarcate dalla suddetta nave così come anche di tutte le altre che sono ivi ancora ospitate”.

\* \* \*

Pur non essendo di competenza di questa Giunta la valutazione sulla sussistenza o meno nel caso di specie di condotte penalmente rilevanti, ad ogni buon conto non si può non rammentare che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, dottor Bonomo, espressamente ha ritenuto che “nel caso in esame non sussistano i presupposti del delitto di sequestro di persona, né di altro delitto” concludendo infatti per la richiesta di archiviazione.

Ad avviso della Procura l’aver prolungato per tre giorni la permanenza a bordo garantendo assistenza medica viveri e consentendo lo sbarco di minori e malati con la ferma intenzione ministeriale espressa di far sbarcare in tempi brevi non costituisca una illegittima privazione della libertà punibile ai sensi dell’articolo 605 del codice penale, rammentando che la assegnazione del POS - dice il procuratore - è solo una delle fasi della fase amministrativa per l’ingresso di migranti irregolari e che anche nelle fasi successive la libertà di locomozione subisce limitazioni legali in relazione a necessità di ordine pubblico e a tutela dell’interesse dello Stato a controllare e regolare i flussi migratori.

In effetti, risulta dagli stessi atti che le procedure amministrative sono state attivate tempestivamente, il confronto con i Paesi europei promosso in modo immediato e fruttuoso e che la permanenza a bordo è stata limitata alla garanzia del funzionamento delle procedure amministrative.

Sotto il profilo soggettivo difetta poi la consapevolezza e la volontà del Ministro Salvini di privare illegittimamente della libertà personale i migranti a bordo, in quanto è emersa chiara la volontà ministeriale di procedere allo sbarco quanto prima, come risulta dalle dichiarazioni rese nel corso della istruttoria. Lo stesso viceprefetto vicario Filippo Romano dichiara che “dal Ministero mi dissero i dirigenti che certamente lo sbarco sarebbe stato autorizzato a breve” e che “era evidente la volontà ministeriale di autorizzare lo sbarco tanto che ci dicevano di prepararci per l’accoglienza”.

Occorre sgomberare il campo da un equivoco: nel caso di specie non si sta valutando se ricorra o meno la scriminante dell’adempimento del dovere di cui all’articolo 51 del codice penale.

Già nel caso Diciotti si è posto in evidenza che l’ambito della scriminante di cui all’articolo 51 del codice penale è quindi palesemente diverso rispetto a quello dell’esimente di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, su cui si fonda la procedura che il Senato è chiamato ad applicare nel caso di specie. Nel primo caso ci si basa sul principio di non contraddizione (se l’ordinamento prevede un dovere non può comminare anche la punizione di comportamenti necessari per l’adempimento del dovere stesso), mentre nel secondo caso ci si occupa della salvaguardia della funzione di Governo.

In tal sede si rimarcò altresì che, essendo diversa la *ratio* delle due fattispecie prima richiamate, risulta del tutto differente il criterio valutativo adottabile in ordine alle stesse. Infatti, se nella scriminante dell’adempimento del dovere la giurisprudenza penale ha configurato una serie di requisiti senza i quali la scriminante stessa non sussiste (ad esempio la stretta correlazione, sul piano della necessità ed indispensabilità, tra atto contrario a norme penali e adempimento del dovere), al contrario l’esimente di cui all’articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, proprio per la sua valenza *extra ordinem* e proprio per la sua

funzione diversa rispetto alle comuni scriminanti, non può essere valutata con gli stessi criteri di quelle ordinarie. In particolare, nel caso di esimente di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, la valutazione può prescindere dalla stretta necessità tra l'atto e la funzione governativa, nel senso che il Ministro è scriminato anche se l'interesse pubblico governativo poteva essere parimenti realizzato con un comportamento diverso.

L'autonomia della funzione governativa è un valore costituzionale per il quale l'ordinamento prefigura moduli valutativi diversi rispetto a quelli utilizzabili per le comuni scriminanti: non ci sarebbe stato bisogno dell'articolo 96 della Costituzione e nemmeno della legge costituzionale n. 1 del 1989 se fosse bastata la tutela della scriminante comune dell'adempimento del dovere. Questo equivoco di fondo ha indotto nel corso dell'esame in Giunta alcuni senatori a prefigurare richieste di integrazione istruttoria specifiche volte a valutare "in secondo grado" la sussistenza o meno di un rischio terroristico: la tutela dell'autonomia della funzione di Governo preclude al Senato la possibilità di "riesaminare nel merito" tale valutazione discrezionale. A conferma di ciò la legge n. 1 del 1989 incentra la scriminante *extra ordinem* in questione non sull'effettiva sussistenza di un preminente interesse pubblico, quanto sul "perseguimento" dello stesso. Essendo il profilo teleologico l'oggetto della valutazione del Senato, è la finalità perseguita dal Ministro a costituire l'ambito del riscontro e non l'effettiva sussistenza del pericolo.

Come precisato anche nel caso della Diciotti, si ritiene utile ribadire, sul piano meramente metodologico, l'esigenza di evitare che il sindacato dell'Assemblea scivoli verso le frontiere del sindacato ispettivo, atteso che - come evidenziato nella proposta - nelle sedi "politiche" ciascun parlamentare potrà sindacare le scelte governative assunte in ordine alla vicenda in questione con atti di indirizzo, interrogazioni o interpellanze o, addirittura, con la mozione di sfiducia individuale; tuttavia nell'ambito del documento in esame tale sindacato deve essere

escluso, confondendosi altrimenti la valutazione della prerogativa - prevista dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 - con la valutazione dell'azione di Governo, attività del tutto diverse per oggetto, modi e finalità.

E non vi è dubbio alcuno che il Ministro Salvini, nel denegato caso in cui si ritenesse sussistente una condotta penalmente rilevante, in ogni caso avrebbe perseguito un interesse pubblico preminente inerente alla funzione di Governo.

Anche con riferimento alla vicenda Gregoretti (come avvenuto per la Diciotti) la sussistenza di un preminente interesse pubblico inerente alla funzione di Governo può essere desunta anche attraverso un ragionamento "*a contrario*". Se nel caso di specie non fosse ipoteticamente ravvisabile il predetto interesse pubblico, occorre chiedersi di quale natura sarebbe l'interesse perseguito dal Ministro nel caso di specie.

Come fu evidenziato anche con riferimento al caso Diciotti, se ci trovassimo di fronte ad un reato di peculato o di corruzione, la risposta sarebbe evidente e scontata, essendo tali crimini finalizzati al perseguimento di un interesse privato, ossia di un illecito profitto. Sicuramente tali situazioni sono del tutto avulse e antitetiche rispetto al caso di specie, in cui il Ministro Salvini stava gestendo la vicenda per un interesse non certamente privato.

Sempre in base all'impostazione seguita nel caso Diciotti, ragionando secondo una prospettiva logica "*a contrario*", ipotizziamo che l'interesse perseguito dal Ministro Salvini sia di tipo "politico-partitico" e non governativo. Anche tale ipotesi risulta del tutto infondata in quanto - come fin qui evidenziato - il Presidente del Consiglio Conte in nessuna sede, né formale e né informale promosse mai l'assunzione di un indirizzo contrario dell'Esecutivo (attraverso ad esempio la convocazione *ad horas* di una riunione del Consiglio dei Ministri), nonostante la notorietà del caso e delle scelte concrete adottate dal Ministro Salvini.

\* \* \*

Alla luce dello svolgimento dei lavori emerge purtroppo chiaramente come sia stata

alterata in questa sede l'alta funzione istituzionale assegnata alla Giunta, organo che dovrebbe essere deputato alla salvaguardia dei principi sanciti dalla Costituzione di separazione dei poteri.

La attività dell'organo è stata del tutto condizionata in questa occasione da posizioni espresse dai partiti politici che hanno anticipato la loro decisione nel merito prima di iniziare la discussione. Pretestuosamente alcuni membri hanno rifiutato di intervenire anche in sede di discussione nel merito, abbandonato i lavori per due volte e non partecipando alla votazione finale, ritenendo non essere state esaurite istanze istruttorie che esulavano dal perimetro di azione della Giunta o comunque nei fatti semplicemente rigettate dal voto della maggioranza dei membri presenti.

Esautorata la Giunta dalla sua funzione principale, piegata a ragioni politiche, a questo

punto, la sede necessaria al fine di poter rinvenire la verità risulta essere solo la sede processuale.

Ritenendo pertanto che occorra ritornare nell'alveo di garanzia assicurato dalla legge, ci si è rimessi alla cognizione del Giudice di merito, imparziale e terzo.

Per tali ragioni, la Giunta, a seguito della parità dei voti favorevoli e di quelli contrari, non ha approvato, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, secondo periodo, del Regolamento del Senato, la proposta messa ai voti dal Presidente e pertanto si è intesa accolta la proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*.

STEFANI, *relatrice*